

F DATI RELATIVI AI LAVORATORI INTERESSATI ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE											
Progr. Mod. I.S. AGR. 1 bis	COGNOME E NOME	Data di nascita	Codice Fiscale	Data inizio contratto a tempo indeter.	Mansioni effettiv. svolte al momento della sospensione	Assenze a inizio/line sospensioni			Sospensione attività		N. giorni di integrazione
						dal al	N. gg	Motivo (*)	dal al	Causa (**)	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

(*) Specificare il motivo delle assenze indicando: M se malattia; MPR se malattia professionale; INF se infortunio; MAT se gravidanza o puerperio; SM se servizio militare; Sc se sciopero; F se ferie; P se permessi; A se aspettativa; AV se assenza volontaria. (**) specificare il numero corrispondente alla causale riportata nel quadro "D".

G	EVENTUALI ANNOTAZIONI DELL'AZIENDA

H	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA AGRICOLA
	<p>IL/LA SOTTOSCRITT..... CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO DICHIARAZIONI FALSE O INESATTE, DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO RISPONDONO A VERITÀ. DICHIARA INOLTRE CHE TUTTI I LAVORATORI INDICATI AL QUADRO "F" SONO STATI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PER GLI STESSI SUSSISTE UN'IMPEGNO CONTRATTUALE, A TUTTI GLI EFFETTI, ANCHE CONTRIBUTIVI, A FAR SVOLGERE ALMENO 181 GIORNATE ANNUE DI EFFETTIVO LAVORO.</p> <p>Data Timbro e Firma</p>

AVVERTENZE	
	<ul style="list-style-type: none"> - Se la domanda è presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione dal lavoro il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa. In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore all'integrazione salariale, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso. - Se la domanda comprende periodi di sospensione iniziali e non ancora conclusi al momento della sua presentazione, tali periodi possono essere accolti - sempreché il perdurare della sospensione sia logicamente prevedibile in relazione all'evento addotto - anche per i periodi successivi alla data della loro presentazione a condizione che le aziende confermino, successivamente alla conclusione del periodo e precedentemente alla erogazione della prestazione, l'avvenuto protrarsi della sospensione in relazione all'evento addotto, indicando le giornate di sospensione preannunciata effettivamente verificatesi. Non possono essere, invece, in nessun caso accolte le domande presentate per periodi non ancora iniziati al momento della loro prestazione. - I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza ai fini della legge 457 dell'8 agosto 1972 e di fornire ogni notizia utile all'applicazione della stessa. I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda, o non forniscano le notizie e i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave con ammenda da £ 100.000 a £ 500.000 (art. 24 della legge 457/72). - Il datore di lavoro è tenuto ad avvisare i lavoratori interessati che devono comunicare alla Sede dell'INPS le giornate di assenza ed i relativi motivi nonché quelle in cui il lavoratore stesso si sia dedicato ad altra attività remunerativa, verificatesi nel periodo di sospensione per il quale è stata presentata la domanda. <p>N.B.: L'AZIENDA DOVRÀ FAR PRESENTE ALLA MAESTRANZA INTERESSATA ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE CHE POTRÀ PRENDERE VISIONE DEI NOMINATIVI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO, DAGLI APPOSITI AVVISI ESPOSTI PRESSO LA SAP/CO INPS DI OVVERO CHIEDERE INFORMAZIONI ANCHE TELEFONICAMENTE.</p>

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

DATA ULTIMO AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA DEI LAVORATORI DI CUI AI MODD. 1.S. AGR. 1 BIS, RIPORTATI AL QUADRO «F» AL

N. PROGR. 1	N. PROGR. 2	N. PROGR. 3	N. PROGR. 4	N. PROGR. 5	N. PROGR. 6	N. PROGR. 7	N. PROGR. 8
□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □
N. PROGR. 9	N. PROGR. 10	N. PROGR. 11	N. PROGR. 12	N. PROGR. 13	N. PROGR. 14	N. PROGR. 15	N. PROGR. 16
□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE E NEI 15 GIORNI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI RISULTANO AVVIATI E MANTENUTI AL LAVORO I LAVORATORI ADIBITI ALLE STESSA MANSIONI DEI SEGUENTI LAVORATORI SOSPESI

Data

Timbro e Firma del Responsabile

RISERVATO INPS

Progr. Mod. IS Agr.	LAV. A TEMPO INDETERM. CON GARANZIA DI ALMENO N. 181 GG. DI LAVORO PRESSO L'AZIENDA					DELIBERA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE		
	PERIODO		RISULTANZE DELLE DENUNCE AZIENDALI			RIUNIONE DEL VERBALE L. PUNTO N.....		
	DAL	ALLA DATA DEL	DELL'ANNO PRECEDENTE		REIEZIONE		ACCOGLIMENTO	
1 bis	AL	NUMERO GIORNI	CATEGORIA E QUALIFICA	NUMERO GIORNI	CATEGORIA E QUALIFICA	NUMERO GIORNI	MOTIVAZIONE	NUMERO GIORNI
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
16								

In base agli accertamenti effettuati, i lavoratori per i quali l'azienda chiede l'integrazione salariale risultano/non risultano assunti o mantenuti in servizio in soprannumero rispetto alle esigenze dell'azienda agricola.

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

.....
(firma del segretario della commissione)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO C - Indicare:

le attività che vengono effettuate nel fondo o cantiere (comprese le attività connesse) e, per ciascuna attività, il numero dei lavoratori in forza, distinti per qualifica.

In caso di richiesta per singole giornate di sospensione dovrà essere fornita - da parte del datore di lavoro o dai lavoratori interessati - l'attestazione della mancata corresponsione, della retribuzione e del mancato recupero della giornata non lavorata nonché dei motivi per cui il recupero non è stato effettuato nelle provincie nelle quali invece della facoltà è previsto l'obbligo di recuperare le brevi interruzioni.

QUADRO D - Indicare:

la causale della sospensione di attività (il più possibile circostanziata e, ove occorra, anche ulteriormente illustrata con foglio a parte), il periodo corrispondente, il numero dei giorni di sospensione, il numero complessivo dei lavoratori interessati distinti per qualifica e per sesso.

QUADRO F - Indicare, per ciascun lavoratore interessato all'integrazione salariale:

i dati anagrafici; la data di inizio del contratto a tempo indeterminato; le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore al momento della sospensione; le eventuali assenze intervenute all'inizio o alla fine della sospensione di attività specificando il periodo, i giorni ed il motivo dell'assenza; il periodo in cui il lavoratore ha sospeso l'attività (che dovrà, ovviamente, essere compreso in uno dei periodi riportati nel Quadro "D"), il numero progressivo corrispondente alla causale della sospensione di cui al Quadro "D"; il numero dei giorni di integrazione salariale richiesti che non potrà essere superiore al numero dei giorni di sospensione.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Allegare, per ciascun lavoratore, in duplice copia, la dichiarazione dei relativi dati retributivi redatta sul Mod. I.S. Agr. 1 bis/op o I.S. Agr. 1 bis/imp.

- La domanda di integrazione salariale, completa di tutte le notizie richieste, deve essere presentato entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione, direttamente o a mezzo posta (con raccomandata ove si intenda acquisire prova della data di spedizione) alla locale Direzione Provinciale del Lavoro per il successivo inoltro alla Sede INPS competente per ubicazione dell'azienda agricola. Qualora alla scadenza del termine anzidetto la Dir. Prov. sia chiusa al pubblico, la domanda potrà essere presentata nel primo giorno di apertura immediatamente successivo. Il termine di cui sopra va riferito all'inizio della sospensione dell'attività aziendale nel suo insieme e non ai periodi di sospensione dei singoli lavoratori.
- La richiesta d'integrazione deve riferirsi a giornate di sospensione già verificatesi.
- Ove si tratti di domande di integrazione salariale avanzate per periodi non ancora conclusi alla data di presentazione, il datore di lavoro - ferma restando l'indicazione dei lavoratori assenti per i motivi anzidetti all'inizio del periodo di sospensione - è tenuto, in occasione della prescritta successiva conferma della sospensione preannunciata, ad indicare i lavoratori assenti alla ripresa dell'attività lavorativa ed a specificare, per tutti i lavoratori risultanti assenti all'inizio del periodo di sospensione o alla ripresa dell'attività lavorativa, i periodi di assenza verificatesi ed il numero delle corrispondenti giornate da escludere dalla richiesta di integrazione salariale. Il datore di lavoro è tenuto ad escludere dal numero complessivo di giornate comprese nel periodo di sospensione le domeniche ovvero le giornate di riposo settimanale non coincidenti con la domenica, le giornate di ferie e festività nonché quelle di permesso e quelle di sospensione dal lavoro di cui venga effettuato il recupero nei giorni immediatamente successivi.
- Le prestazioni concesse sono erogate con riserva di successivo recupero qualora, a seguito di verifica, non dovesse risultare perfezionato il requisito occupazionale di almeno 181 giornate di effettivo lavoro nell'anno solare. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, la verifica sarà effettuata con riferimento ai dodici mesi susseguenti o precedenti le date di inizio o cessazione del rapporto.
- Se in base a dati inesatti la Commissione concede l'integrazione salariale, l'autorizzazione sarà considerata inoperante e potrà essere effettuata la ripetizione delle somme indebitamente percepite anche a carico del datore di lavoro, qualora l'indebito pagamento sia stato determinato dal suo comportamento doloso o colposo.

N.B. AI FINI DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE DI CUI ALLA LEGGE N. 457 DELL'8 AGOSTO 1972 SONO CONSIDERATI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO COLORO CHE SVOLGONO ANNUALMENTE OLTRE 180 GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO PRESSO LA STESSA AZIENDA (ART.8).